

PARTE SPECIALE

C

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO
E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA**

INDICE

Premessa	pag. 3
Ricettazione	pag. 4
Riciclaggio	pag. 5
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	pag. 7
Testo integrale delle norme incriminatrici ex D. Lgs. n. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	pag. 9
Ricettazione (art. 648 c.p.)	pag. 10
Riciclaggio (art. 648 <i>bis</i> c.p.)	pag. 11
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter</i> c.p.)	pag. 11
Individuazione delle Funzioni potenzialmente a rischio di reato	pag. 12
Procedure esistenti e soggetti coinvolti	pag. 12
Controlli in essere	pag. 12
Criticità rilevate	pag. 15
Principi Procedurali	pag. 15

Premessa

La cornice giuridica generale, dei reati oggetto di analisi nel presente capitolo, è contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In sede di recepimento della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, il comma 3 dell'articolo 63 del D. Lgs. 231/2007 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 *octies*, attraendo nell'ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di:

- **ricettazione** (articolo 648 c.p.)
- **riciclaggio** (articolo 648 *bis* c.p.)
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (articolo 648 *ter* c.p.).

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa **non abbia concorso nel "reato - base"** (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale provengono il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Occorre evidenziare, come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 direttiva 2005/60/CE, che con il termine **beni** (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

Ricettazione

Pone in essere il reato di ricettazione chi **acquista, riceve od occulta**, o comunque **si intromette** nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto (ad esempio, chi acquista un motorino dal ladro):

- per **acquisto** si intende l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene
- il termine **ricevere** sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza
- per **occultamento** si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'**intromissione** nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa: tale condotta si concretizza in ogni attività di *mediazione*, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'articolo 648 c.p. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a *procurare a sé o ad altri un profitto*.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi: tuttavia, andranno individuate alcune

funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

Riciclaggio

Pone in essere il reato di riciclaggio chi, in relazione ai proventi di un delitto non colposo, **compie una serie di operazioni** (tra cui sostituzione e trasferimento), finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali proventi: il termine riciclaggio identifica quindi le attività di *ripulitura* di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di occultarne la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

Esempi di operazioni che configurano il riciclaggio sono riconducibili alle categorie:

- della **sostituzione**, che è l'attività mediante la quale i proventi illeciti vengono sostituiti o cambiati con denaro pulito o altri valori:
 - versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni o successivi prelievi;
 - operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa;
 - sostituzione di denaro di provenienza delittuosa con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti, ecc.;
 - costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere prestiti di denaro.
- del **trasferimento**, che consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Esso si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro (ad esempio portando il denaro sporco all'estero),

ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza (come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti, con le somme provenienti da un delitto, un immobile, per poi successivamente ricederlo al vero destinatario).

Si osserva che, mentre il delitto di ricettazione richiede una generica finalità di profitto, in quello di riciclaggio è presente *lo scopo ulteriore di fare perdere le tracce dell'origine illecita dei proventi*: ad esempio, si ha ricettazione se si depositano nelle cassette di sicurezza i soldi di una rapina compiuta da un altro. Si ha riciclaggio se si versano i soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli.

Affinché si possa configurare il reato di riciclaggio, è inoltre necessario che venga accertata la **consapevolezza, da parte dell'agente**, della provenienza delittuosa del denaro o dei beni.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai *depurati* e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Nonostante le attività aziendali esposte a rischio siano diverse, una maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è innanzitutto configurabile come una *speciale ipotesi di riciclaggio*, quando il denaro

o i beni, di provenienza delittuosa, siano stati ricevuti dal riciclatore per essere impiegati in attività economiche o finanziarie.

In secondo luogo, esso può configurarsi anche come un reato *conseguente a quello di riciclaggio*: in questo caso la fase di *pulitura* dei proventi illeciti è già avvenuta, a cura di un riciclatore, ed i *proventi ripuliti* vengono affidati ad un soggetto, consapevole della loro origine delittuosa, che provvede ad impiegarli in attività economico-finanziarie lecite.

La previsione del delitto in esame risponde quindi ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cosiddetto *denaro sporco*, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

Tipicamente, possono costituire attività di impiego intestazioni di quote societarie, aziende commerciali, immobili e conti correnti, da parte di soggetti non in grado di spiegare la relativa disponibilità. Ad esempio:

- ad un soggetto sono state sequestrate partecipazioni azionarie, perché egli è stato ritenuto un prestanome della criminalità;
- i parenti di un malavitoso sono stati ritenuti responsabili di impiego di denaro di provenienza illecita, per avere fatto costruire, con i proventi dell'attività criminale del congiunto, immobili che poi venivano locati a terzi.

In generale, per la realizzazione del reato in esame occorre la presenza di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Le funzioni aziendali maggiormente esposte a rischio per questa tipologia di reato sono quelle commerciale e amministrativo-finanziario.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI
EX D. LGS. N. 231/2001
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ
DI PROVENIENZA ILLECITA

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

RICETTAZIONE

Art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata, ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

RICICLAGGIO

Art. 648 bis c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Art. 648 ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI POTENZIALMENTE A RISCHIO DI REATO

Procedure esistenti e soggetti coinvolti

Al fine della redazione della presente Parte Speciale sono state analizzate, oltre ai questionari compilati dalle Funzioni coinvolte ed alle interviste effettuate ai referenti dei singoli processi, anche le procedure già presenti in azienda anche se (alcune) non adeguatamente formalizzate.

Nello specifico sono state prese in considerazione le seguenti procedure:

- 19a. Procedura formalizzata acquisti 231
- 19b. Procedura formalizzata vendite 231
- 19c. Procedura formalizzata finanza tesoreria

Preme evidenziare che attualmente le procedure sopra elencate, già formalizzate, sono da considerarsi il punto di riferimento da verificare/modificare/aggiornare al fine di garantire il rispetto dei principi procedurali di cui ai paragrafi successivi.

Controlli in essere

Alla luce di quanto già previsto nelle procedure sopra elencate, che si richiamano integralmente, e di quanto emerso durante le interviste e sui questionari compilati dalle funzioni coinvolte nei processi oggetto di analisi, si segnalano alcuni controlli in essere che hanno rilevanza ai fini della presente Parte Speciale:

- la Società si avvale di 4 applicativi che operano sul sistema informatico centralizzato AS-400. I tre applicativi sono:
 - ☑ GAD (software gestionale)
 - ☑ ETRETRIM (gestione fabbisogno e scorte)
 - ☑ ACG Enterprise (contabilità Generale e Analitica)
 - ☑ SPOOLMASTER (gestionale per visualizzare le Offerte)
- il fabbisogno viene generato automaticamente dal sistema gestionale ETRETRIM;
- una volta generato il fabbisogno e gli ordini di acquisto il sistema inoltra tali dati al sistema gestionale delle Vendite-Statistiche-Magazzino (GAD);
- i fornitori vengono selezionati in relazione a rapporti oramai consolidati, in qualità di Fornitori Storici. Eventuali fornitori di nuova acquisizione vengono selezionati dall'Ufficio Acquisti;
- i fornitori del Gruppo di acquisto di Comet, utilizzati anche dalla GENERAL COM, seguono le modalità di selezione e di rendicontazione previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Controllante;

- l'approvvigionamento avviene attraverso il diretto inoltro dell'ordine al fornitore precedentemente inserito in anagrafica e attraverso la Richiesta d'offerta e successivo perfezionamento della stessa.
- I casi particolari per i quali si procede in tal senso sono riconducibili a:
 - ☑ acquisizione nuovi fornitori
 - ☑ richiesta di articoli particolari
 - ☑ richiesta di quantitativi significativi per i quali è ottenibile una scontistica di favore
 - ☑ richiesta di condizioni di prezzo o pagamento particolari
- viene effettuata una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- il pagamento dei fornitori avviene solo in seguito alla conferma del ricevimento del bene/servizio e alla verifica della conformità del bene/servizio all'ordine ricevuto. Il pagamento viene effettuato unicamente se vi è corrispondenza tra DOCUMENTAZIONI CONTRATTUALI - ORDINE - DDT - STATO MERCE - FATTURE;
- la Tesoreria è aggiornata quotidianamente e su di essa sono effettuate verifiche giornaliere (i pagamenti avvengono prevalentemente tramite bonifici bancari);
- i pagamenti con emissione di assegni (molto rari e di modico valore) avvengono esclusivamente con la clausola di non trasferibilità;
- i pagamenti in contanti avvengono nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento (3.000,00 euro);
- la valutazione dei Clienti Nuovi e dei clienti in essere (revisione periodica) avviene attraverso la compilazione di una scheda

valutativa che consente di effettuare una analisi dell'affidabilità del cliente con possibilità di attribuzione di un "fido" operativo (3.000,00 euro);

- i Clienti Consolidati usufruiscono di particolari condizioni favorevoli su specifiche promozioni o azioni commerciali sentito la direzione commerciale e solo dietro autorizzazione della direzione aziendale non vi è discrezionalità del Responsabile Ufficio Acquisti;
- gli incassi avvengono tramite bonifici bancari e Ri.ba..
-

Criticità rilevate

Le informazioni relative ad ogni fornitore al quale viene richiesto un preventivo, non consentono una valutazione della "provenienza" del fornitore/*partner*, né tanto meno una sua identificazione qualitativa sulla base dei criteri/parametri nel prosieguo meglio specificati.

L'osservanza delle procedure (in corso di ultimazione) illustrate e delle prassi aziendali non è garanzia sufficiente in ordine al rischio che siano instaurati rapporti con controparti contrattuali/*partner* commerciali implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, o relazioni che implicino ricettazione di beni.

Inoltre non è presente una procedura in grado di consentire la valutazione di eventuali legami con associazioni criminali di tipo transnazionale.

Principi Procedurali

Si ritiene opportuna l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

- formalizzazione in apposite procedure scritte di tutte le prassi/procedure precedentemente identificate, se non formalizzate;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di ricettazione e/o riciclaggio;
- si suggerisce di verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori e *partner* commerciali/finanziari acquisendo le seguenti informazioni, anche tramite strumenti di controllo riconosciuti (CERVED, D&B, CRIF ecc.):
 - area geografica di attività;
 - nominativi e contatti degli amministratori;
 - soci di riferimento e professione degli stessi. Se i soci di riferimento sono a loro volta persone giuridiche è necessario risalire nelle partecipazioni sociali fino al raggiungimento delle prime persone fisiche;
 - dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali);
 - entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
 - coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE;
- si suggerisce di inserire tali parametri nella valutazione per l'inserimento dell'anagrafica fornitori (19a. procedura acquisti);
- si consiglia di implementare un sistema di regole generali da proporre a tutti i fornitori in forma di condizioni generali di acquisto;

- non essendoci una verifica formale sulla provenienza della clientela, è necessaria, laddove possibile, la predisposizione di una procedura di valutazione dei Clienti e dei loro metodi di pagamento;
- qualora non fosse possibile applicare la procedura di cui al punto precedente, si consiglia di implementare i contratti di fornitura con adeguate clausole legali che tutelino dal rischio di incorrere inconsapevolmente in operazioni illecite;
- previsione, nelle procedure indicate inizialmente, di adeguati Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza, che prevedano una informativa obbligatoria nei casi in cui non possano essere seguite correttamente o richiedano il ricorso a deroghe operative.